

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	21
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	24
AVVERTENZA .....	23

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.*

#### La seduta comincia alle 9.10.

**Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° febbraio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la relatrice ha presentato un nuovo emendamento 2.101 (*vedi*

*allegato*) meramente finalizzato a correggere un riferimento normativo errato presente nella proposta di legge, nonché una riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 6.0101 (*vedi allegato*) relativo alle coperture finanziarie del provvedimento.

Avverte, inoltre, che sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti Fabbri 1.9 e Naccarato 2.8.

Avverte altresì che la Commissione passerà ad esaminare ora le proposte emendative precedentemente accantonate nonché le nuove proposte emendative della relatrice.

La Commissione passa all'esame dell'emendamento 1.104 della relatrice (*nuova formulazione*).

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.104 della relatrice (*nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento 1.104 della relatrice (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame dell'emendamento 2.101 della relatrice.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.101.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI si rimette alla Commissione sull'emendamento 2.101 della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 2.101 della relatrice (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, precedentemente accantonate.

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive l'emendamento Turco 6.2.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, osserva che l'iter parlamentare sinora svolto si è fondato su una proficua collaborazione tra maggioranza ed opposizione, fa notare che sull'articolo 6 permangono dei nodi da sciogliere, sui quali auspica possa esservi una riflessione dei gruppi, quantomeno in vista dell'esame in Assemblea del provvedimento. Esprime perplessità dunque sull'eventuale soppressione dell'articolo 6, proposta dall'emendamento Turco 6.2, precedentemente accantonato, sul quale ricorda di aver espresso un parere contrario. Rilevata l'importanza di aver garantito il voto fuori del comune di residenza in occasione dello svolgimento dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, con l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 6.0100 come riformulato, ritiene opportuno prevedere analoghe garanzie anche in occasione delle elezioni politiche nazionali, al fine di tutelare l'espressione del voto dei tanti cittadini che, per ragioni di studio o lavoro, si trovano in una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Fa notare, infatti, che sono sempre più numerosi i cittadini, provenienti soprattutto dalle regioni del Mezzogiorno, che si trovano nelle citate condizioni, ai quali occorre garantire il diritto di voto. Fa notare, inoltre, che un'even-

tuale approvazione dell'emendamento Turco 6.2 determinerebbe la preclusione di altre proposte emendative riferite all'articolo 6, tra cui richiama il subemendamento Fabbri 0.6.100.2, sul quale ha espresso parere favorevole, e il suo emendamento 6.100, di cui ha raccomandato l'approvazione. Auspica, dunque, che su tali aspetti maggioranza e opposizione possano giungere ad un'intesa nel prosieguo dell'iter.

Emanuele FIANO (PD), rilevato che su tale provvedimento il suo gruppo ha fornito un costruttivo apporto in vista dell'elaborazione di un testo efficace, osserva che vi è condivisione sull'esigenza di tutelare l'espressione del voto fuori sede per le occasioni di voto referendario, permanendo tuttavia delle perplessità nell'estensione di tale principio alle elezioni politiche, in presenza di talune difficoltà tecniche già messe in evidenza dal Governo, connesse alla stretta correlazione tra voto e circoscrizione territoriale di riferimento.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI, rivedendo il parere precedentemente espresso, si rimette alla Commissione sull'emendamento Turco 6.2.

La Commissione approva l'emendamento Turco 6.2 (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Turco 6.2, s'intendono preclusi l'emendamento 6.100 della relatrice e i relativi subemendamenti.

La Commissione passa all'esame dell'articolo aggiuntivo 6.0101 della relatrice precedentemente accantonato e riformulato dalla relatrice.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 6.0101 (*Nuova formulazione*) della relatrice.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, nel raccomandare l'approvazione del suo articolo

aggiuntivo 6.0101 (*Nuova formulazione*), osserva che esso reca disposizioni finanziarie volte a recepire quanto indicato dal Governo nella sua relazione tecnica, al fine di fornire un'adeguata copertura finanziaria al provvedimento. Fa notare, tuttavia, che sussistono ancora delle questioni da approfondire in relazione alla natura delle spese relative alle urne elettorali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del testo in esame, spese che sono state rappresentate dal Governo come ricorrenti, ma che, a suo avviso, potrebbero rivestire una valenza *una tantum*. Richiamata l'esigenza di evitare che dall'attuazione del provvedimento possano derivare inutili sprechi di risorse, auspica che su tali questioni la Commissione V (Bilancio) possa svolgere i necessari accertamenti tecnici, in vista dell'espressione del suo parere.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 6.0101 della relatrice (*nuova formulazione*) (vedi allegato).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.25**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.*  
C. 3558 Dambruoso.

## ALLEGATO

**Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale (C. 3113 Nesci).**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 1.

*Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1 con il seguente:*

1) al quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di necessità di sostituzione delle cabine sono adottate, anche attraverso un riadattamento di quelle in dotazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore ».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire il numero 1 con il seguente:*

1) al quarto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di necessità di sostituzione delle cabine sono adottate, anche attraverso un riadattamento di quelle in dotazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto

verso il muro. L'altezza delle cabine, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore ».

**1. 104.** *(nuova formulazione)* La Relatrice.

## ART. 2.

*Al comma 1, lettera e), sostituire l'alea con il seguente: all'articolo 70, il quarto comma è sostituito dal seguente.*

**2. 101.** La relatrice.

## ART. 6.

*Sopprimerlo.*

**6. 2.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Fabbri.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

## ART. 6-bis.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa

di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

**6. 0101.** *(nuova formulazione)* La Relatrice.